



Comune di Dairago
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del
30.10.2019

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle palestre annesse agli edifici scolastici comunali. Le palestre comunali sono parte integrante degli edifici scolastici perché concorrono all'offerta formativa in orario scolastico; sono altresì risorsa che valorizza le scuole stesse come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina, in età evolutiva, per gli adulti e per gli anziani. La gestione in orario extrascolastico delle palestre è di competenza del Comune che la esplica mediante concessione degli spazi alle società richiedenti con l'obiettivo di conseguire una sempre maggiore diffusione della pratica sportiva e ricreativa a tutti i livelli. La concessione d'uso delle palestre cittadine annesse ad edifici scolastici di pertinenza comunale è subordinata all'assenso preventivo dei rispettivi Consigli di Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente (art. 12 - Legge 4.8.1977 - n. 517).

Sono fatte salve le eventuali altre autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc. previste dalle norme vigenti di competenza di altre autorità. La concessione potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento qualora il concessionario non rispetti una o più norme stabilite nel presente Regolamento o per necessità scolastiche e del Comune.

ART. 2 – ATTIVITA' AMMESSE

1. L'uso delle palestre scolastiche è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad uso sportivi e/o ricreativi, quali:

- attività di avviamento e promozione dello sport
- tornei amatoriali
- campionati ed attività federali e di lega
- attività motoria
- ginnastica
- preparazione atletica
- attività ricreative e di aggregazione sociale

purché compatibili con la destinazione d'uso e le norme di sicurezza della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui all'art. 4.

2. È proibito l'accesso e la presenza di pubblico in tutti gli impianti sprovvisti delle necessarie autorizzazioni.

3. È fatto divieto inoltre di svolgere presso le palestre scolastiche attività con fini di lucro, ad eccezione delle sponsorizzazioni delle società che hanno in uso la palestra, limitatamente alle iniziative con presenza di pubblico.

ART. 3 – UTENZA

1. Le palestre scolastiche sono concesse in uso, su richiesta, esclusivamente ad Enti ed associazioni senza fini di lucro.

2. Qualora si verifichi la concomitanza di più prenotazioni verrà applicato il seguente ordine di precedenza:

- Istituzioni scolastiche Dairaghesi;
- Amministrazione comunale di Dairago;
- attività patrocinate dal Comune di Dairago;

- forme associative di promozione sportiva e ricreativa, dairaghese con un numero di iscritti residenti a Dairago non inferiore al 65%
- altre associazioni dairaghese;
- associazioni non dairaghese

3. La Giunta Comunale, in deroga a quanto previsto dal vigente regolamento, può consentire l'uso delle strutture in caso di richieste ed iniziative particolari;

4. L'accesso alle palestre è consentito unicamente ai soggetti autorizzati con apposita concessione, rilasciata su presentazione di istanza contenente l'elenco nominativo delle persone facenti parte del gruppo utenti.

ART. 4 - CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. I soggetti che ricevono in concessione temporanea l'uso delle palestre scolastiche sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione.
2. Il Comune e la Dirigenza Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da parte di terzi concessionari. A tal fine il concessionario rilascia, all'atto dell'istanza, dichiarazione liberatoria all'Amministrazione comunale, esentando gli enti concedenti da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.
3. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento, è a carico del concessionario, che si rapporterà per i lavori necessari con l'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo di concessione. Egli dovrà controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente alla Scuola e al Comune eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone.
5. L'accesso alla palestra è consentito unicamente nei giorni (feriali) e negli orari indicati nella concessione, che di norma osservano la seguente articolazione:
 - dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 24.00
 - il sabato compatibilmente con l'orario scolastico.
 Nei giorni festivi la palestra viene concessa straordinariamente per tornei programmati per la stagione sportiva da federazioni provinciali, regionali o nazionali, alle quali aderiscono le associazioni sportive, oppure per manifestazioni o eventi culturali, sociali e ricreativi di pubblico interesse.
6. L'accesso alla palestra, dovrà avvenire unicamente attraverso la porta esterna, non comunicante con altri locali della scuola. Ai fruitori delle palestre è comunque fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.
7. Le attrezzature sportive mobili, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura del concessionario negli appositi spazi.
8. All'interno delle palestre e degli spogliatoi è tassativamente vietato:
 - accedere senza apposite scarpe ginniche, pulite e dalla suola in gomma;
 - installare/manomettere attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio senza l'autorizzazione del Comune e della Dirigenza Scolastica;
 - lasciare materiale di ingombro;
 - spegnere o manipolare l'impianto di riscaldamento;

- far entrare persone estranee al gruppo autorizzato;
- fumare.

ART. 5 - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Gli Enti, le associazioni e società, i sodalizi senza fini di lucro che intendano ottenere l'uso di una o più palestre scolastiche dovranno presentare al competente Ufficio del Comune apposita domanda scritta, in carta libera, conforme all'allegato "A" del presente Regolamento, almeno trenta giorni prima della data di utilizzo. Le richieste pervenute in difformità di modulo o di tempo non saranno prese in considerazione.
2. L'Ufficio verificherà completezza dell'istanza e la sussistenza dei requisiti soggettivi stabiliti dal presente Regolamento, prima di trasmettere richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico competente. In concomitanza di più richieste sarà data applicazione ai criteri di cui al comma 2 dell'art. 3.
3. Ricevuto il nulla osta dal Dirigente Scolastico, l'Ufficio comunale formalizza la concessione richiesta e invita il concessionario al ritiro della medesima e delle chiavi della palestra, nonché al versamento anticipato della competente tariffa, come determinata all'art. 6. Il mancato versamento della tariffa comporta l'immediata revoca della concessione.
4. La concessione ha durata per il periodo richiesto, purché compatibile con le condizioni dettate dal presente Regolamento e limitatamente alla durata dell'anno scolastico.
5. Il Comune e il Dirigente scolastico hanno facoltà, in ogni momento, di sospendere o revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta.

ART. 6 – TARIFFE

1. A fronte della concessione di utilizzo delle palestre scolastiche, il concessionario è tenuto a versare anticipatamente al Comune la tariffa oraria a concorso delle spese per il consumo di acqua potabile, energia elettrica e combustibile e la relativa pulizia.
2. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta comunale ed eventualmente aggiornate annualmente, tenuto conto:
 - della necessità di favorire l'utilizzo delle palestre per tutti gli enti, associazioni, società Dairaghesi senza fini di lucro;
 - della tipologia dell'impianto e dell'attività svolta;
 - degli oneri di gestione e manutenzione ordinaria;
 - delle tariffe di mercato applicate ad altre analoghe strutture sportive.

ART. 7 – DISPOSIZIONI DIVERSE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento é da intendersi revocata ogni eventuale disposizione o deliberato che contrasti in materia con il presente Regolamento.
3. L'inosservanza di anche soltanto una delle condizioni di corretto dal presente regolamento comporterà l'immediata revoca della concessione da parte del Comune, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni arrecati ai locali e alle attrezzature ricevuti in uso.
4. Incaricati delle amministrazioni concedenti, comunale e scolastica, hanno diritto di libero accesso alle palestre, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario.